DONATI & SUZZI ASSOCIATI CONSULENTI DEL LAVORO
Via Mazzini n. 57 - 40026 Imola BO - Tel. 0542 32387 - C.F. 03904381203 - P.Iva 03904381203

LEGGE DI BILANCIO 2025: LE NOVITA' IN MATERIA DI TASSAZIONE DEL REDDITO DI LAVORO DIPENDENTE

La Legge n. 207 del 30 dicembre 2024 (Legge di Bilancio 2025 contiene numerose novità che impattano sulla tassazione del reddito da lavoro dipendente a decorrere dal periodo d'imposta 2025.
Si fornisce di seguito una panoramica delle principali novità.

ALIQUOTE E SCAGLIONI DI REDDITO

Attraverso la modifica dell'art. 11, comma 1 del TUIR viene resa strutturale la rimodulazione degli scaglioni di tassazione del reddito da lavoro dipendente, introdotte originariamente per il solo periodo d'imposta 2024.
Pertanto, anche per il periodo d'imposta 2025 e per quelli successivi trovano applicazione le **seguenti aliquote per scaglioni di reddito**:

Scaglioni di reddito	Aliquota IRPEF
fino a 28.000 euro	23%
oltre 28.000 e fino a 50.000 euro	35%
oltre 50.000 euro	43%

DETRAZIONI DA LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATO

Attraverso la modifica dell'art. 13, comma 1, lett. a) del TUIR viene reso strutturale anche l'innalzamento della detrazione da lavoro dipendente (da euro 1.880 ad euro 1.955) per i titolari di reddito complessivo annuo non superiore ad euro 15.000, introdotto originariamente per il solo periodo d'imposta 2024.
Pertanto, anche per il periodo d'imposta 2025 e per quelli successivi trovano applicazione i **seguenti importi** per le **detrazioni da lavoro dipendente e assimilato**:

Reddito complessivo	Detrazione spettante
RC ≤ 15.000	euro 1.955*
15.000 < RC ≤ 28.000	$1.910 + 1.190 \times \frac{(28.000 - RC)}{13.000}$**
28.000 < RC ≤ 50.000	$1.910 \times \frac{(50.000 - RC)}{22.000}$**

NUOVE MISURE DI RIDUZIONE DEL CUNEO FISCALE

A fronte della **mancata conferma**, per il **2025**, dell'esonero parziale dei contributi previdenziali a carico dei lavoratori dipendenti (c.d. "**esonero IVS**" del 6% - 7%), a decorrere dal periodo d'imposta in corso, a favore dei medesimi lavoratori, sono introdotte **due misure in ambito fiscale**.
Nello specifico, **per i soli titolari di reddito da lavoro dipendente** (sono, dunque, esclusi i titolari di redditi assimilati come co.co.co, tirocinanti, amministratori, ecc…) che hanno un **reddito complessivo annuo:**

- **non superiore a 20.000 euro**, è prevista la corresponsione di una **somma**, che **non concorre alla formazione del reddito** (incide esclusivamente sul netto in busta alla stregua del trattamento integrativo), **calcolata in percentuale** sul **reddito di lavoro dipendente**;

Reddito da lavoro dipendente annuo (RLD)	% Somma integrativa spettante
RLD ≤ 8.500	7,1%
8.500 < RLD ≤ 15.000	5,3%
15.000 < RLD ≤ 20.000	4,8%

  La somma è **riconosciuta in automatico dal sostituto d'imposta in ciascun periodo di paga**.
  Qualora in sede id conguaglio la somma integrativa risulti non spettante, il sostituto d'imposta provvede al relativo recupero. Nell'eventualità in cui la somma da restituire superi 60 euro, il recupero della stessa è effettuato in 10 rate. Nei casi di conguaglio di fine rapporto, invece, si ritiene che l'importo della somma integrativa eventualmente risultata non più spettante vada trattenuto integralmente in unica soluzione.

- **superiore a 20.000 euro e fino a 40.000 euro**, è previsto il riconoscimento di una **ulteriore detrazione** dall'imposta lorda, **da rapportare al periodo di lavoro**, **pari a 1.000 euro per redditi fino a 32.000 euro**, e d'**importo decrescente per redditi superiori** a 32.000 euro fino ad azzerarsi alla soglia dei 40.000 euro.
  La somma è **riconosciuta in automatico dal sostituto d'imposta in ciascun periodo di paga**.
  Qualora in sede id conguaglio la somma integrativa risulti non spettante, il sostituto d'imposta provvede al relativo recupero. Nell'eventualità in cui la somma da restituire superi 60 euro, il recupero della stessa è effettuato in 10 rate. Nei casi di conguaglio di fine rapporto, invece, si ritiene che l'importo della somma integrativa eventualmente risultata non più spettante vada trattenuto integralmente in unica soluzione.

DETRAZIONI PER FAMILIARI A CARICO

Si rilevano novità anche in materia di detrazioni per familiari a carico.

<u>Detrazioni per figli:</u>
Viene ridefinito l'ambito di applicazione della detrazione per figli a carico, principalmente, fissando un limite di età del figlio per poter dare diritto alla stessa.

Fermo restando il requisito reddituale per essere considerato fiscalmente a carico (reddito complessivo annuo non superiore a 2.840,51 euro elevato, per i figli di età non superiore a 24 anni, a 4.000 euro), a decorrere dal periodo d'imposta 2025, la detrazione per figlio (importo potenziale annuo di 950 euro) è riconosciuta per ciascun figlio, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti, i figli adottivi, affiliati o affidati e i figli conviventi del coniuge deceduto, di età pari o superiore a 21 anni ma inferiore a 30 anni.
Come chiarito nella Circolare ADE n. 4/2022, la detrazione spetta a partire dal mese di compimento del ventunesimo anno.
Il limite massimo di età (età inferiore a 30 anni) oltre il quale il figlio fiscalmente a carico non dà più diritto alla detrazione non si applica ai figli disabili fiscalmente a carico, per i quali la detrazione continua a spettare dal compimento del ventunesimo anno in poi.
Sotto i 21 anni, si ha invece diritto all'Assegno Unico Universale, che continua ad essere richiesto dal lavoratore direttamente all'Inps.

Altri famigliari a carico:
Dal periodo d'imposta 2025, la detrazione per altri familiari a carico può essere riconosciuta esclusivamente per ciascun ascendente (quindi, genitori, nonni, bisnonni) che conviva con il contribuente.

Detrazioni per familiari residenti all'estero di lavoratori extracomunitari:
Vene espressamente previsto che ai contribuenti che non sono cittadini italiani o di uno Stato membro dell'Unione europea o di uno Stato aderente all'accordo sullo Spazio economico europeo, le detrazioni per familiari fiscalmente a carico (coniuge, figli e altri familiari) non spettano in relazione ai familiari residenti all'estero.

FRINGE BENEFIT AUTO AD USO PROMISCUO

Attraverso la revisione dell'art. 51, comma 4, lett. a) del TUIR, a decorrere dal 2025, sono apportate modifiche alle regole di determinazione del valore del fringe benefit derivante dalla concessione di un veicolo aziendale in uso promiscuo al dipendente.
Nello specifico, per gli autoveicoli, i motocicli e i ciclomotori di nuova immatricolazione, concessi in uso promiscuo sulla base di contratti stipulati a decorrere dal 1° gennaio 2025, il relativo fringe benefit è quantificato in misura pari al 50% dell'importo corrispondente ad una percorrenza convenzionale annua di 15.000 chilometri, per il costo chilometrico ACI, al netto delle somme eventualmente trattenute al dipendente.
La percentuale è ridotta al:
– 10% nell'ipotesi di veicoli a trazione esclusivamente elettrica a batteria;
– 20% per i veicoli elettrici ibridi plug in.

Con riferimento ai veicoli immatricolati ed assegnati fino al 30 giugno 2020 e per quelli a partire dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2024, il fringe benefit continua ad essere determinato con le vecchie regole.

ESENZIONE/DEDUCIBILITÀ SPESE DI TRASFERTA SOLO SE TRACCIABILI

Fermo restando la disciplina generale in materia di trattamento fiscale delle trasferte al di fuori del comune o all'interno del comune, viene disposto che, a decorrere dal **periodo d'imposta 2025**,
i **rimborsi analitici** delle **spese** per **vitto, alloggio, viaggio e trasporto** effettuati mediante **autoservizi pubblici non di linea** (ossia servizio di taxi e servizio di noleggio con conducente), sostenute dal lavoratore per le trasferte, non concorrono a formare il reddito a condizione che i **pagamenti** di tali **spese** siano **effettuati con metodi tracciabili**, dunque, tramite versamento bancario o postale o con altri sistemi di pagamento quali carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari.
Eventuali rimborsi effettuati in contanti ne determinano l'assoggettamento a imposte (e contributi).

Inoltre, per il datore di lavoro tali spese sono deducibili nei limiti previsti dal TUIR solo se i pagamenti sono eseguiti **con metodi tracciabili**.

Fanno eccezione le spese relative ai trasporti mediante autoservizi pubblici di linea per le quali il rimborso può continuare ad essere effettuato anche se il pagamento è stato effettuato in contanti senza che ciò pregiudichi la relativa esenzione ai fini della determinazione del reddito imponibile del lavoratore.

DETASSAZIONE PREMI DI PRODUTTIVITÀ

Per i **premi e** le **somme detassabili**, **erogati negli anni 2025, 2026 e 2027**, viene **confermata** l'aliquota dell'**imposta sostituiva** nella misura del **5%** in luogo del 10% come previsto dalla norma istitutiva.

LIMITE DI ESENZIONE VALORE DEI FRINGE BENEFITS E RIMBORSI SPESE UTENZE DOMESTICHE E AFFITTO

In deroga a quanto previsto dall'**art. 51, comma 3 del TUIR** in base al quale non concorre a formare il reddito di lavoro dipendente il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati se, complessivamente, di importo non superiore ad **euro 258,23** nel periodo d'imposta, anche per i **periodi d'imposta 2025, 2026 e 2027**, è **confermato** il **limite di esenzione** di **1.000 euro** per:
– il **valore dei beni ceduti e dei servizi** prestati ai lavoratori dipendenti,
– le **somme erogate o rimborsate** per il pagamento delle **utenze domestiche**, per l'**affitto** dell'abitazione principale ovvero per gli **interessi sul mutuo** relativo all'**abitazione principale**.
Il suddetto **limite** è **innalzato a 2.000 euro** per i **lavoratori dipendenti con figli**, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti e i figli adottivi, affiliati o affidati, **fiscalmente a carico**, a condizione che gli stessi lavoratori dichiarino al datore di lavoro di avervi diritto, indicando il codice fiscale dei figli.
In pratica, si ricalcano le disposizioni previste per il 2024 (si veda nostra circolare del 17/04/2024 cliccando qui per conoscere le regole nel dettaglio e per la relativa modulistica).

TRATTAMENTO INTEGRATIVO SPECIALE SETTORE TURISTICO

Viene confermato, **dal 1° gennaio al 30 settembre 2025**, a favore dei **lavoratori degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande** (ex art. 5, Legge n. 287/1991), del **comparto del turismo**, ivi **inclusi gli stabilimenti termali**, il **trattamento integrativo speciale**, che non concorre alla formazione del reddito, **pari al 15% delle retribuzioni lorde corrisposte** in relazione al **lavoro notturno e** alle **prestazioni di lavoro straordinario effettuate nei giorni festivi**.

ESENZIONE SOMME CORRISPOSTE A NEOASSUNTI PER LOCAZIONE FABBRICATI

Viene introdotto un **nuovo regime** provvisorio di **esenzione fiscale** per le **somme** erogate direttamente o rimborsate dai datori di lavoro, per il pagamento dei canoni di locazione e delle spese di manutenzione dei fabbricati presi in locazione dai **dipendenti assunti a tempo indeterminato nel** corso dell'anno **2025**,

- titolari di un **reddito** da lavoro dipendente **non superiore**, nell'anno precedente l'assunzione (quindi, nel 2024), **a 35.000 euro**,
- che abbiano **trasferito la residenza** nel comune della sede di lavoro e che tale **comune** sia **distante più di 100 chilometri** dal comune di precedente residenza.

L'esenzione trova applicazione per i **primi due anni** a decorrere **dalla data di assunzione**.
Il **regime di esenzione** in esame **non si applica ai fini contributivi.**

LEGGE DI BILANCIO 2025: LE ULTERIORI NOVITA'

Oltre alle modifiche che appena illustrate in materia di tassazione del reddito di lavoro dipendente, la Legge di Bilancio 2025 introduce ulteriori novità.
Di seguito si riportano le più rilevanti.

DECONTRIBUZIONE LAVORATRICI MADRI

La Legge di Bilancio 2025 prevede il **riconoscimento**, a decorrere **dall'anno 2025**, di un **parziale esonero contributivo** della quota dei contributi previdenziali IVS, a carico **del lavoratore**, in favore delle **lavoratrici dipendenti** (ad esclusione dei rapporti di lavoro domestico) e **autonome.**
Con riferimento ai requisiti di concessione dell'esonero:

- le lavoratrici devono essere **madri di due o più figli**;
- l'esonero medesimo spetta **fino al mese del compimento del decimo anno di età del figlio più piccolo ovvero**, a decorrere **dall'anno 2027, se madri di tre o più figli, fino al mese del compimento del diciottesimo anno di età del figlio più piccolo**;
- la **retribuzione** o il **reddito imponibile ai fini previdenziali non** deve essere **superiore** all'importo di **40.000 euro** su base annua, per le lavoratrici dipendenti.

Tale beneficio **non si applica per gli anni 2025 e 2026** in favore delle **lavoratrici** che risultano essere **beneficiarie dell'esonero contributivo** già disposto dalla **Legge di Bilancio 2024** *(che prevedeva in sostanza uno*

sgravio totale dei contributi a carico della lavoratrice fino a 3000 euro annui se madri di tre o più figli, fino al mese del compimento del diciottesimo anno di età del figlio più piccolo, senza limite di reddito imponibile).
Per l'attuazione della presente disposizione è prevista l'adozione di un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il quale verrà definita anche la misura dell'esonero.

MISURE IN MATERIA DI CONGEDI PARENTALI

La Legge di Bilancio 2025 prevede, con riferimento ai lavoratori dipendenti, un elevamento della misura dell'indennità per congedo parentale:

- all'80% (anziché al 60%, già previsto per il secondo e al 30%, già previsto per il terzo mese), nel limite di due mesi,
- entro il sesto anno di vita del bambino
- in alternativa tra i genitori.

Si tratta dei periodi di congedo successivi al primo mese di congedo parentale.
Pertanto, i periodi complessivamente fruibili con un'indennità pari all'80% sono elevati da uno a tre mesi.
Il nuovo elevamento in esame non si applica ai casi in cui, per la madre o, rispettivamente, per il padre, il periodo di congedo di maternità o di paternità sia terminato prima del 31 dicembre 2024.
In pratica, chi ha concluso il congedo obbligatorio di maternità o paternità entro il 2022 ha solo un indennizzo al 30 per cento; chi ha concluso il congedo obbligatorio nel 2023, ha un mese indennizzato all'80%; chi conclude il congedo obbligatorio entro il 2024, ha due mesi indennizzati all'80%; chi concluderà il congedo obbligatorio dal 2025 in poi, avrà tre mesi indennizzati all'80 per cento.
Sul punto si attende però la circolare dell'Inps.

INCENTIVO AL POSTICIPO DEL PENSIONAMENTO

La Legge di Bilancio 2025 prevede un incentivo per la prosecuzione dell'attività lavorativa da parte di lavoratori dipendenti, pubblici e privati, rientranti nelle seguenti fattispecie di conseguimento, entro il 31 dicembre 2025, dei requisiti per il trattamento pensionistico anticipato:

- c.d. "Quota 103" (un'età anagrafica non inferiore a 62 anni e un'anzianità contributiva minima di 41 anni), che possono essere maturati entro il 31 dicembre 2025, o
- anzianità contributiva richiesta in via generale per il riconoscimento del trattamento pensionistico anticipato a prescindere dall'età anagrafica.

Il lavoratore potrà richiedere al datore di lavoro la corresponsione in proprio favore dell'importo corrispondente alla quota a carico del medesimo dipendente di contribuzione alla gestione pensionistica, con conseguente esclusione del versamento della quota contributiva e del relativo accredito.

REQUISITI PER LA FRUZIONE DELLA NASPI (INDENNITA' DI DISOCCUPAZIONE)

Al fine di prevenire eventuali abusi nel ricorso all'istituto della NASpI, la Legge di Bilancio 2025 stabilisce che, in riferimento agli eventi di disoccupazione verificatisi dal 1° gennaio 2025,

- se un lavoratore si dimette o risolve consensualmente il rapporto di lavoro e, nei 12 mesi successivi, viene assunto da un altro datore di lavoro e da questi licenziato;
- non matura il diritto alla NASpI se il nuovo rapporto di lavoro non è durato almeno 13 settimane.

In tal caso, il requisito, già vigente in via ordinaria, di 13 settimane di contribuzione deve essere stato maturato nel periodo intercorrente tra i due eventi, anziché nel più ampio periodo costituito dal quadriennio precedente l'evento di disoccupazione involontaria.
La norma fa salve le ipotesi in cui l'indennità di disoccupazione sia stata riconosciuta per dimissioni nel periodo di maternità, giusta causa o di risoluzione consensuale nell'ambito delle procedure di licenziamento per giustificato motivo oggettivo.

PROROGA DELLA MAGGIORAZIONE DEL COSTO AMMESSO IN DEDUZIONE PER NUOVE ASSUNZIONI

I commi 399 e 400 dell'art. 1 della Legge di Bilancio 2025 dispongono una **proroga** della **maxi deduzione** prevista a favore di imprese e lavoratori autonomi per le **nuove assunzioni di dipendenti** con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato per il **periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024** e per i **due successivi** (ossia, per i soggetti con periodo di esercizio corrispondente all'anno civile, i periodi d'imposta che chiudono al 31 dicembre 2025, 31 dicembre 2026 e 31 dicembre 2027).
Il beneficio fiscale consiste in una maggiorazione del costo del personale ammesso in deduzione, pari al:

- **20%** del costo riferibile all'incremento occupazionale, in relazione alle nuove assunzioni con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato. Ciò porta, di fatto, il costo del lavoro al 120% del suo valore originale;
- **30%** del costo riferibile all'incremento occupazionale, in presenza di nuovi assunti a tempo indeterminato rientranti nelle categorie di lavoratori meritevoli di maggior tutela di cui all'Allegato I del D.Lgs. n. 216/2023. La deduzione del costo del lavoro è quindi pari al 130%.

DECONTRIBUZIONE SUD

la Legge di Bilancio 2025 stabilisce che la Decontribuzione Sud si applichi, nella misura del 30% dei contributi previdenziali dovuti dal datore di lavoro, **fino al 31 dicembre 2024**, con riferimento ai **contratti** di lavoro subordinato **stipulati entro il 30 giugno 2024**.
Preme ricordare che si tratta dell'esonero parziale dei contributi dovuti dai datori di lavoro del settore privato operanti nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.

ESONERO CONTRIBUTIVO PER LE AZIENDE DEL MEZZOGIORNO

La Legge di Bilancio 2025 introduce un nuovo esonero contributivo a favore dei datori di lavoro privati, ad esclusione di quelli di lavoro agricolo e di lavoro domestico, che impiegano lavoratori con contratti di lavoro a tempo indeterminato nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Sardegna e Calabria.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni chiarimento.

Cordiali saluti,

Donati & Suzzi Associati